


Provincia
Barletta Andria Trani

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE**

ANNO 2013

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a smaller flourish.

Provincia
Barletta Andria Trani

Premessa

La Provincia di Barletta Andria Trani impronta la propria azione amministrativa orientando le proprie attività istituzionali ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza, integrità e onestà nonché al rispetto delle disposizioni legislative vigenti. La Legge 6.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni" ha introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di redigere, approvare e aggiornare nel tempo un proprio piano anticorruzione.

Il campo di azione della legge "anticorruzione" e delle iniziative, adottate o da adottarsi, investe un concetto di corruzione ampio, tale da ricomprende le molteplici situazioni in cui *"venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*. La corruzione è, quindi, una situazione che viola i principi etici del servizio pubblico e che va oltre l'accezione strettamente legata alla fattispecie penalistica disciplinata dagli artt 318 e seguenti del codice penale, poiché è tale da ricomprendere *"non l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*.

Con l'obiettivo primario di rafforzare il concetto di "buona amministrazione", con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 2.7.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Provvisorio Triennale 2013-2015 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità della Provincia di Barletta Andria Trani, contenente una apposita sezione dedicata al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 e decreti attuativi (D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013);

L'art. 3, comma 1 lett. e) ed f), del Piano Anticorruzione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, dispone che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione approva, entro il 15 dicembre di ogni anno, per quanto di competenza, una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno di riferimento – da pubblicarsi nel sito web dell'Amministrazione. La relazione è basata sui rendiconti presentati dai Dirigenti in ordine ai risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione, oltre che sulle risultanze dell'attività di controllo successivo posto in essere sulla base delle previsioni del regolamento per la disciplina e l'organizzazione dei controlli Interni.

La Relazione è trasmessa, entro 15 dicembre di ogni anno, al Consiglio Provinciale e all'Organismo Indipendente di valutazione per le attività di valutazione dei Dirigenti.

In esecuzione alle precitate disposizioni, la presente Relazione è finalizzata a rendicontare sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Anticorruzione della Provincia di Barletta Andria Trani, partendo dall'imprescindibile analisi dell'impianto metodologico ed applicativo adottato e ripartendo i risultati dell'efficacia delle politiche di prevenzione adottate, in ragione ai diversificati ambiti di intervento.

Provincia
Barletta Andria Trani

IMPIANTO METODOLOGICO

Il processo di formazione del Piano Provvisorio Triennale 2013-2015 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità della Provincia di Barletta Andria Trani, è stato il risultato di una azione sinergica e combinata dei singoli Dirigenti Responsabili dei Settori dell'Ente e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo un processo di bottom-up in sede di formulazione della proposte e top-down per la successiva fase di verifica.

Ruolo nevralgico, ai fini della concreta attuazione e verifica delle misure adottate, ha assunto la struttura burocratica nel suo complesso, con l'obiettivo comune primario di prevenire il fenomeno corruttivo in armonia con le metodologie e strategie di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale.

Il Piano Anticorruzione Triennale della Provincia di Barletta Andria Trani, adottato con deliberazione di C.P. n. 7 del 2.7.2013, ha carattere provvisorio, in quanto divenuto efficace, nelle more dell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, avvenuto con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 dell'11.09.2013 e delle intese in sede di Conferenza unificata per la definizione degli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti alla piena e sollecita attuazione della legge cd. anticorruzione di cui all'art. 1, comma 60, della L. n. 190/2012.

Le prime indicazioni fornite dall'Anci Nazionale sull'attuazione della legge n. 190/2012, sollecitavano le pubbliche amministrazioni, in via prudenziale, ad avviare il lavoro per la definizione delle prime misure in materia di prevenzione alla corruzione al fine di dare piena e sollecita attuazione al complesso delle disposizioni della legge n. 190/2012.

Pertanto, si è proceduto, sulla base delle linee di indirizzo adottate, in data 13 marzo, dal Comitato Interministeriale - di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 190/2012, costituito con d.p.c.m. del 16 gennaio 2013 - per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione.

Nella convinzione che il concetto di corruzione vada inteso in senso lato in modo da ricomprendere non solo la precipua accezione penalistica ma anche il fenomeno di corruzione amministrativa, quale deviazione funzionale dell'attività pubblicistica, che può tradursi in strumentalizzazione ed illegalità, il Piano Anticorruzione della Provincia seppur "Provvisorio", ha prontamente consentito all'Amministrazione Provinciale di attuare una serie di misure dirette a salvaguardare la correttezza e la legalità dell'attività e dei procedimenti svolti nell'ambito delle competenze istituzionali della Provincia, costituendo un imprescindibile atto programmatico.

In sede di prima applicazione, il periodo di osservazione dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute e della loro efficacia nel contrastare l'esistenza di eventuali fenomeni corruttivi, è stato limitato ai mesi luglio/settembre dell'anno in corso, anche a causa delle tempistiche incombenti, dettate dalla data di effettiva esecutività del Piano (10.7.2013) e la data di scadenza della presente relazione (15.12.2013), in modo da consentire ai Dirigenti Responsabili di Settore, di trasmettere i report previsti dall'art. 6 del predetto Piano per la concreta attuazione delle misure ivi previste entro e non oltre il 20.10.2013.

AMBITO 1. GESTIONE DEI RISCHI

Provincia
Bartetta Andria Trani

Al fine di affrontare i rischi del verificarsi di fenomeni corruttivi, il Piano Anticorruzione, raccogliendo ed elaborando le proposte pervenute dai Dirigenti dei Settori dell'Ente, ha individuato le materie, i procedimenti e le attività particolarmente esposte alla corruzione, attraverso una elencazione dettagliata di cui all'art. 2 del medesimo Piano.

La predetta individuazione comprende oltre alle "Aree di Rischio" obbligatorie di cui all'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, "Ulteriori Aree di Rischio" individuate in base alla specificità dei procedimenti afferenti a singoli servizi e/o settori dell'Ente.

Per ciascuna delle Aree di rischio, il Piano Provvisorio Anticorruzione ha previsto una serie di misure volte a prevenire e contrastare il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi suddivise in:

1. meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, con particolare riferimento agli appalti pubblici e monitoraggio mensile dei procedimenti (cfr. artt. 6 e 7 del Piano). In particolare sono stati richiesti ai Dirigenti di settore specifici report indicanti:
 - a. il numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
 - b. il numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti nel programma triennale della trasparenza e dell'integrità contemplati nell'apposita sezione del presente piano e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento.
 - c. congrua motivazione rispetto ai ritardi e/o eventuali omissioni di cui alle lett. a) e b) ed ogni altra anomalia accertata;
 - d. l'attestazione in ordine all'attuazione delle specifiche ed ulteriori misure proposte al fine di prevenire e contrastare i connessi fenomeni di corruzione;
 - e. l'attuazione di specifiche misure con riferimento alle Aree di Rischio obbligatorie.
2. meccanismi di prevenzione per contrastare le ipotesi di incompatibilità, conflitti di interesse, inconfiribilità riguardanti il personale dirigenziale ed il personale di comparto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/90, 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., del Regolamento interno delle incompatibilità e degli incarichi al personale dell'Ente e del D.Lgs. n. 39/2013, in ragione della tipologia di procedimento adottato (cfr. art. 9 del Piano), da rendicontare costantemente attraverso idonea attestazione;
3. meccanismi per formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 8);
4. meccanismi di rotazione del personale dirigenziale e non (cfr. art. 8 del Piano);
5. ulteriori obblighi e comunicazioni a carico dei Dirigenti (cfr. art. 11 del Piano).

Misure obbligatorie specifiche sono state adottate con riferimenti ai seguenti ambiti:

- a) *procedure relative alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture ex D.lgs. n. 163/06 e degli specifici Regolamenti provinciali (cfr. art. 7 del Piano).*
- b) *procedure oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.*

Nella precipua convinzione che le strategie di contrasto alla corruzione devono contribuire ad assicurare la **concorrenza effettiva** in un contesto quanto più possibile trasparente, oltre che informato al rispetto dei principi di legittimità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici, sono stati particolarmente attenzionati, attraverso report specifici inoltrati dai Dirigenti di Settore, i seguenti ambiti:

A) SCELTA DEL CONTRAENTE

Provincia
Barletta Andria Trani

Ciascun Dirigente è stato orientato a conciliare nelle procedure in economia e nelle procedure negoziate senza bando il rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Con riferimento agli affidamenti di servizi e forniture, come stabilito dal D. L 52/2012, convertito dalla L. 94/2012 e sotto comminatoria delle sanzioni indicate dall'art. 1 del D. L 95/2012, convertito nella L. 135/2012 (nullità, illecito disciplinare, responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti), l'azione amministrativa è stata orientata all'osservanza dei seguenti criteri:

1. l'obbligo, per le procedure sottosoglia, di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del DPR 207/2010, attestando, in caso di assenza, l'eventuale presenza di Convenzioni Consip o Convenzioni Regionali Attive a cui far riferimento per impostare i parametri prezzo-qualità da porre a base di gara;
2. la facoltà, per le procedure sopra soglia, di far ricorso alle Convenzioni Consip o Convenzioni Regionali Attive, con la possibilità di sviluppare autonome procedure di acquisto, utilizzando obbligatoriamente, in prospettiva migliorativa, i parametri qualità-prezzo delle stesse convenzioni, come basi d'asta e di riferimento (art. 26 Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006).

B) CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Al fine di evitare che un eventuale utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da parte delle stazioni appaltanti determini l'esercizio di una discrezionalità svincolata da qualsiasi criterio oggettivo e, quindi, suscettibile di tradursi in violazione dei principi di parità di trattamento degli operatori economici e di correttezza dell'azione amministrativa, l'azione amministrativa è stata orientata ad una rigorosa osservanza delle disposizioni legislative vigenti.

I Dirigenti Responsabili di Settore, all'atto di decidere quale criterio utilizzare, sono stati indirizzati a fondare la propria scelta, in relazione a fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche specifiche del contratto e delle relative prestazioni. È stata particolarmente attenzionata la scelta motivazionale in funzione degli elementi oggettivi del contratto e delle sue caratteristiche oggettive, l'esigenza di assicurare che l'aggiudicazione dell'appalto sia effettuata, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Caratteristiche dell'oggetto del contratto e valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza costituiscono, dunque, i punti di riferimento, nonché i vincoli alla discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, cui i Dirigenti di Settore devono soggiacere e che devono tenere presenti nella preparazione delle strategie di gara e nelle finalità da raggiungere con le procedure espletate.

C) DIVIETO DI FISSARE REQUISITI QUALITATIVI AGGIUNTIVI

I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica, professionale previsti dalle stazioni appaltanti nei bandi, ulteriori e maggiormente restrittivi di quelli previsti ex lege, sono legittimi purché logici e ragionevoli in relazione all'oggetto e allo scopo dell'appalto.

A tal fine sono stati particolarmente attenzionati gli "inasprimenti" dei predetti requisiti, i quali devono rispondere a un interesse pubblico effettivo e specifico attentamente calibrato sull'oggetto della singola gara. Al di fuori di questa ipotesi, ogni previsione sarebbe considerata irragionevole, lesiva della concorrenza e potenzialmente retta da logiche lontane dagli auspicabili principi dell'etica e della legalità.

D) RIBASSI TROPPO ELEVATI, PROROGHE CONTRATTUALI, VARIANTI, COLLAUDO

Provincia
Barletta Andria Trani

Il maggior rischio che si può correre nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso si realizza quando l'impresa abbia raggiunto un accordo corruttivo con il committente in fase di gara. Questi può infatti applicare un prezzo talmente basso da non consentire a nessun altro di offrire di meno.

La rinegoziazione del prezzo del contratto, da parte dell'impresa, attraverso l'iscrizione di varianti e riserve, potrebbe costituire un chiaro indice di comportamenti opportunistici sostenuti da schemi collusivi.

Sono state pertanto attenzionate quelle particolari situazioni comportanti ribassi troppo elevati, iscrizione di riserve, proroghe dei contratti, introduzioni di varianti in corso di esecuzione e collaudi.

E) DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E ACCORPAMENTO ARTIFICIOSO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 163/2006, il quale vieta espressamente il frazionamento artificioso dell'appalto, stabilendo al co. 4 che "nessun progetto d'opera, né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato", sono state monitorate quelle particolari situazioni in cui è il frazionamento artificioso rischierebbe di eludere la normativa codicistica. Pertanto, ferma la libertà di frazionare l'opera unitaria in più lotti, ai fini dell'indizione delle gare d'appalto, l'azione amministrativa è stata orientata a considerare i lotti, in sede di bando come parti di un'opera unitaria, al fine di determinare la soglia comunitaria. Il divieto trova applicazione, altresì, anche alle acquisizioni in economia.

Analogamente, per quanto concerne il divieto di accorpamento artificioso, sul presupposto che le gare di appalto devono essere impostate in modo tale da garantire l'accesso al confronto anche alle pmi, anche quando gestite in forma aggregata.

Nelle gare d'appalto, pertanto, i Dirigenti Responsabili di Settore, sono stati indirizzati a motivare nel bando o nel disciplinare sia le ragioni operative e di convenienza economica che hanno indotto a realizzare una procedura con lotto unico, sia i motivi che hanno indotto alla definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria fondati sul fatturato secondo valori significativi (ostacolanti, tuttavia, l'accesso delle pmi alla gara).

Le misure di prevenzione e contrasto al verificarsi di fenomeni corruttivi, così come declinate nei suddetti ambiti, sono state tradotte in schede riepilogative oggetto di specifica rendicontazione da parte dei Dirigenti Responsabili di Settore, per il periodo temporale di osservazione considerato (10.7-30.9.2013), dirette a rilevare, per ciascun ambito, eventuali anomalie.

Dagli esiti dei controlli effettuati, sulla scorta dei predetti report, non sono stati riscontrati significativi scostamenti. I rilievi evidenziati, finalizzati sostanzialmente ad una costante e rigorosa attività di vigilanza sulla correttezza delle procedure attenzionate, sono stati oggetto di specifica nota indirizzata al singolo Dirigente interessato.

Procedure oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Con riferimento alle procedure della presente sessione, si è proceduto ad utilizzare i report concernenti i controlli successivi di regolarità amministrativa delle determinazioni estratte e a rinforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal legislatore, atteso che la mancata pubblicazione degli atti concernenti le predette procedure, di importo superiore a mille euro, nel corso dell'anno solare, al medesimo beneficiario, costituisce condizione legale di efficacia dei relativi provvedimenti ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, con connesse responsabilità amministrativa, contabile e patrimoniale per l'indebita concessione.

Si fa presente che l'Amministrazione Provinciale ha adottato con deliberazione di C.P. n. 14 del 31.3.2011 il Regolamento per la concessione dei contributi e delle sovvenzioni, il quale detta una compiuta disciplina in merito.

Provincia
Bari

I report conclusivi trasmessi dai Dirigenti dei Settori interessati ai predetti procedimenti, hanno evidenziato parziali scostamenti rispetto alle misure adottate, confermati dai rilievi evidenziati in sede di controllo delle determinazioni estratte e tendenzialmente concretizzatisi in ritardi e parziali adempimenti nell'attuazione degli specifici obblighi.

Le verifiche effettuate, sono state oggetto di appositi rilievi inoltrati ai Dirigenti dei Settori interessati e finalizzati a monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, specificatamente previsti dal legislatore per i procedimenti di competenza. I medesimi Dirigenti sono stati, altresì, sollecitati ad adempiere, tempestivamente, ai predetti obblighi e a provvedere al completamento dei procedimenti in corso.

Il Responsabile della Trasparenza, per quanto di competenza, ha provveduto ad effettuare verifiche più puntuali sulle predette procedure, inoltrando specifiche disposizioni orientate all'implementazione ed alla regolarizzazione delle pubblicazioni, nelle apposite sottosezioni "Amministrazione Trasparente".

Procedure inerenti all'espletamento di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera oltre che al conferimento di incarichi e consulenze;

Con riferimento alle predette procedure si fa presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito in L.n. 135/2012 "nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato".

In ottemperanza a tale disposizione legislativa l'Amministrazione Provinciale non ha espletato le predette procedure. Attesa la scadenza al 31.5.2013, dei contratti a tempo determinato ex art. 110, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/00, stipulati dalla Provincia si è proceduto esclusivamente a rinnovare gli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale conferiti, ex art. 110,co.1, del D.Lgs. n. 267/00, nei limiti del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato ex art. 19, comma 6 quater del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4-ter, comma 13 del D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, e a rinnovare il contratto a tempo determinato ex art. 110, co. 2 del D.Lgs. n. 267/00, nei limiti previsti dal legislatore ed in ottemperanza alla deliberazione n. 125 del 2013 della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.

Per le suddette procedure pertanto non sono state adottate specifiche misure anticorruzione. Sono stati attenzionati i limiti assunzionali previsti per legge ed acquisite, per i Dirigenti soggetti a rinnovo contrattuale, apposite autodichiarazioni di inconfiribilità/incompatibilità ex art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.

Procedure inerenti alle consulenze, le collaborazioni e gli incarichi extra-istituzionali

Con riferimento alle procedure in questione, sono state adottate misure orientate a responsabilizzare i Dirigenti Responsabili di Settore, in ordine al divieto di rinnovo ed ai limiti dell'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che di natura coordinata e continuativa, di consulenza, studi e ricerche di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, anche se conferiti a dipendenti dell'Ente, con l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ogni eventuali scostamenti rispetto ai parametri fissati dalla legge (cfr. art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 228/2012 e D.L. n. 101/2013 conv. in L. n. 125/2013). Per tali provvedimenti si è richiamata l'attenzione dei Dirigenti Responsabili di Settore, oltre che al complesso ed articolato quadro normativo applicabile in materia, agli specifici obblighi di pubblicità e trasparenza ed agli obblighi di comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica previste per legge, atteso lo stringente impianto sanzionatorio correlato alle violazioni delle specifiche disposizioni legislative.

Provincia
Bari

Analoghe prescrizioni sono state adottate per i provvedimenti di autorizzazione o conferimento degli incarichi extra-istituzionali dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. In tale ambito, a supporto delle misure di prevenzione adottate, soccorre il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi al personale dell'Ente e istituzione del Servizio Ispettivo, approvato con deliberazione di G.P. n. 6 del 1.2.2013.

I report prodotti dai Dirigenti Responsabili di Settore non hanno evidenziato significativi scostamenti in ordine alle misure adottate. I riscontri effettuati in uno ai rilievi evidenziati, sono stati oggetto di specifiche note agli stessi indirizzate, finalizzate sostanzialmente ad una costante e rigorosa attività di vigilanza sulla correttezza delle procedure attenzionate, soprattutto con riferimento all'utilizzo degli esiti dei controlli successivi di regolarità amministrativa sulle determinazioni estratte, contenenti, tra l'altro, gli opportuni rilievi in ordine agli specifici obblighi di pubblicità e trasparenza ex art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

Non sono pervenute segnalazioni specifiche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di eventuali violazioni accertate. E' stato dato atto delle comunicazioni all'Anagrafe delle prestazioni, giusta nota agli atti d'ufficio del Settore Personale.

Le procedure inerenti le consulenze, le collaborazioni e gli incarichi extra-istituzionali, sono state altresì oggetto di apposita disposizione prot. n. 68803 del 28.11.2013, a firma della scrivente, la quale, stigmatizza ulteriormente gli specifici obblighi previsti in materia.

Si fa presente che è in fase di predisposizione l'apposito regolamento che detterà una compiuta disciplina in ordine ai conferimenti di incarichi e consulenze ex art. 7 del D.Lgs. n. 267/00.

Misure obbligatorie trasversali, applicabili a tutte le aree a rischio così come elencate dal Piano Anticorruzione:

TRASPARENZA

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine l'Amministrazione Provinciale ha provveduto ad implementare, in ossequio alle linee guida diramate dalla Civit con deliberazione n. 50/2013, la pagina "Amministrazione Trasparente".

Con deliberazione di C.P. n. 7 del 2.7.2013 è stato adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità- Triennio 2013-2015, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., quale sezione del Piano Anticorruzione Triennale.

L'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, così come delineati dalle predette disposizioni sono stati oggetto di specifica rendicontazione da parte dei Dirigenti Responsabili di Settore, attraverso la verifica ed il monitoraggio dei seguenti dati:

1. numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti nel programma triennale della trasparenza e dell'integrità contemplati nell'apposita sezione del presente piano e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento.(10.7.2013/30.9.2013)
2. congrua motivazione rispetto ai ritardi e/o eventuali omissioni ed ogni altra anomalia accertata.

I report prodotti dai Dirigenti Responsabili di Settore, hanno evidenziato parziali scostamenti in ordine agli specifici obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle disposizioni normative. I riscontri effettuati in uno ai rilievi evidenziati, sono stati oggetto di apposite disposizioni, agli stessi indirizzate, finalizzate ad una costante e rigorosa attività di vigilanza sul rispetto dei predetti obblighi.

Atteso il rigido impianto sanzionatorio previsto per legge, per alcune fattispecie

Provincia
Bari

procedimentali, si è proceduto a sollecitare, i Dirigenti interessati, a regolarizzare tempestivamente i procedimenti di competenza.

Di tali scostamenti è stato altresì reso edotto, per le vie brevi, il Responsabile della Trasparenza, per gli adempimenti di competenza.

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

L'art. 1, comma 9, lett. d) della L. n. 190/2012 impone al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di prevedere forme di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

A tal fine l'art. 6, comma 4, del Piano Anticorruzione stabilisce che ciascun Responsabile di Settore dovrà curare mensilmente il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi adottati dal proprio settore, provvedendo alla pubblicazione dei relativi risultati sul sito istituzionale dell'Ente.

Inoltre l'art. 6, comma 5, lett. a) e c) prevede l'obbligo di comunicare, il numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento, unitamente alle motivazioni degli eventuali ritardi o anomalie accertate.

La misura prevista è di particolare importanza anche alla luce delle recenti novità introdotte dall'art. 28 del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013 denominato "Decreto del Fare" il quale prevede l'indennizzo da ritardo per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte.

I report prodotti dai Dirigenti Responsabili di Settore, hanno evidenziato scostamenti in ordine al rispetto delle specifiche tempistiche procedurali, anche alla luce del periodo feriale sopraggiunto (mese di agosto). I riscontri effettuati in uno ai rilievi evidenziati, sono stati oggetto di apposite disposizioni, agli stessi indirizzate, finalizzate ad una costante e rigorosa attività di vigilanza e monitoraggio sulle tempistiche di conclusione dei procedimenti di competenza. Si è inoltre provveduto a sollecitare i Dirigenti interessati, a concludere tempestivamente i procedimenti di competenza.

Dai report pervenuti non risultano essere stati attivati procedimenti per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

Il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti è stato altresì oggetto di apposita disposizione prot. n. 68803 del 28.11.2013, a firma della scrivente, la quale, stigmatizza ulteriormente gli specifici obblighi previsti in materia.

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI DI PARENTELA E AFFINITÀ'- CONFLITTI DI INTERESSE-OBBLIGHI DI ASTENSIONE- ATTIVITÀ' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (cd. Pantouflage e revolving doors)

In applicazione a quanto stabilito dall'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012, l'art. 11, comma 2, del Piano Provvisorio Anticorruzione, prevede l'obbligo posto in capo ad ogni Dirigente di Settore di "verificare l'esistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dei soggetti che con l'amministrazione stipulano contratti o che siano interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere ed i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione stessa" e di darne immediata comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

A tal fine sono stati introdotti meccanismi di prevenzione per contrastare le ipotesi di incompatibilità, conflitti di interesse, inconfiribilità riguardanti il personale dirigenziale ed il personale di comparto di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/90, 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., del Regolamento interno delle incompatibilità e degli incarichi al personale dell'Ente e del D.Lgs. n. 39/2013, in ragione della tipologia di procedimento adottato (cfr. art. 9 del Piano), da

Provincia
Bari

rendicontare costantemente attraverso idonea attestazione. Sono state diramate ai singoli Dirigenti, a titolo collaborativo, circolari esplicative e schede riassuntive delle singole situazioni di conflitto di interesse, in ragione della tipologia dei procedimenti, incluse quelle mutate dal Codice di Comportamento ex DPR n. 62/2013.

E' stato oggetto di specifica previsione anche quanto statuito con l'art.53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii. il quale dispone che: "i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto predetto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti". L'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 ha esteso il divieto ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo decreto e ai soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

I report prodotti dai Dirigenti Responsabili di Settore, hanno evidenziato scostamenti poco significativi in ordine alle predette verifiche. Analogamente i riscontri effettuati in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa delle determinazioni estratte. I riscontri effettuati in uno ai rilievi evidenziati, sono stati oggetto di apposite disposizioni, agli stessi indirizzate, finalizzate ad una costante e rigorosa attività di verifica dell'insussistenza di ipotesi di conflitti di interesse.

Il rilievo è stato altresì oggetto di apposita disposizione prot. n. 68803 del 28.11.2013, a firma della scrivente, la quale, stigmatizza ulteriormente i predetti adempimenti.

Non è pervenuta alcuna segnalazione specifica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa disciplinato da apposito Regolamento interno adottato con deliberazione di C.P. n. 63 del 27.12.2012, costituisce un utile strumento di prevenzione del rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

A tal fine l'art. 11 comma 1, quinto inciso, del Piano anticorruzione, prevede l'utilizzo dei risultati dei controlli successivi, diramati trimestralmente, per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa. Dai risultati dei predetti controlli emergono taluni dati utili già orientati e preordinati a dare concreta attuazione a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti, sia in ordine ai contenuti dei provvedimenti che in ordine agli specifici obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal recente D.Lgs. n. 33/2013.

I report prodotti dai Dirigenti Responsabili di Settore, hanno evidenziato scostamenti significativi in ordine all'utilizzo dei risultati dei predetti controlli. I riscontri effettuati in uno ai rilievi evidenziati, sono stati oggetto di apposite disposizioni, agli stessi indirizzate, finalizzate ad una costante e tempestiva attività di implementazione degli esiti dei controlli di regolarità amministrativa.

Il rilievo è stato altresì oggetto di apposita disposizione prot. n. 68803 del 28.11.2013, a firma della scrivente, la quale, stigmatizza ulteriormente i predetti adempimenti.

ULTERIORI MISURE

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 del Piano provvisorio Anticorruzione, con Determinazione Dirigenziale n. 189 del 6.9.2013, R.G. n. 2426 dell' 11.9.2013, del Settore Personale è stato adottato il Piano Annuale della Formazione del Personale dipendente ai fini della prevenzione della corruzione per l'annualità 2013.

Provincia
Bari

Pertanto, sulla base delle proposte pervenute dai Dirigenti Responsabili di Settore, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha individuato i nominativi dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo appositi percorsi formativi.

In relazione alla tipologia ed alla finalità degli interventi formativi previsti, per consentire un efficace e diretto scambio di esperienza tra i dipendenti accanto alle metodologie deduttive passive (attività seminariali, attività d'aula, attività di formazione a distanza, si introducono metodologie induttive attive mediante la formazione applicata ed esperienziale (formazione sul campo, analisi dei casi specifici, etc)

Nella consapevolezza che la formazione e l'aggiornamento del personale costituisca obiettivo strategico che incide significativamente ai fini della prevenzione della corruzione, nel rispetto nei limiti di spesa di cui al D.L. 78/2010, gli specifici percorsi formativi sono stati delineati ed attivati.

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEL PERSONALE DI COMPARTO

Misure specifiche sono state introdotte in ordine alle procedure di cui alla presente sessione. L'art. 8 del Piano Anticorruzione prevede infatti che: *I Dirigenti, previa verifica della professionalità necessaria richiesta, provvedono con atto motivato, ove se ne ravvisi la necessità, alla rotazione, nel settore di competenza ed in base all'organizzazione interna del medesimo settore, degli incarichi dei dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione - compresi i titolari di Posizioni Organizzative. La rotazione è obbligatoria nelle ipotesi di immotivato rispetto delle disposizioni previste dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione. Di tale provvedimento è data comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Il Dirigente del Settore Personale, di concerto con il Responsabile della Corruzione, avrà cura di individuare idonee procedure onde garantire, nel rispetto della funzionalità ed efficienza dei Settori, la rotazione, da effettuarsi con cadenza almeno triennale, dei Dirigenti e del restante personale di comparto, che svolgono attività a rischio di corruzione, tenendo prioritariamente conto della complessità del settore interessato, delle competenze necessarie del settore interessato e delle capacità professionali ed organizzative acquisite. La rotazione non si applica per le figure infungibili: sono dichiarate infungibili i profili professionali di Dirigente del Settore Finanziario e quelli nei quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa. Di ogni provvedimento concernente la rotazione degli incarichi, il Dirigente del Settore Personale e/o il Dirigente di Settore, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, onde consentire le adeguate verifiche.*

In ottemperanza a quanto stabilito dal Piano con nota prot. n. 45710 del 9.8.2013, a firma congiunta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Dirigente del Settore Personale, sono state diramate direttive sui criteri da adottare per la rotazione dei predetti incarichi, con la precisazione che alla luce della carenza della dotazione organica, della compagine dirigenziale e del personale di comparto, per garantire il principio di continuità e buon andamento dell'azione amministrativa, in fase di prima applicazione del Piano la rotazione del personale sarà attuata dopo il completamento della formazione annuale, ad oggi non conclusa. Non sono pervenuti provvedimenti dirigenziali che dispongono la rotazione del personale assegnato.

CODICE DI COMPORTAMENTO

In data 19.6.2013 è entrato in vigore il codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con D.P.R. n.62/2013, in linea con i recenti interventi normativi adottati dal legislatore in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità. Il testo del codice di comportamento è stato pubblicato sul sito internet della Provincia ed ai sensi dell'art. 11 del Piano Provvisorio Anticorruzione è stato fatto obbligo a tutti i Dirigenti di vigilare sul rispetto delle norme ivi previste.

In particolare l'art. 9, commi 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis del Piano Provvisorio Anticorruzione, prevede alcune prescrizioni mutuata dal codice di comportamento nazionale, applicabili a tutto il personale dipendente.

L'art. 11 del predetto Piano contiene "l'obbligo a carico dei Dirigenti di Settore di inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto negli atti di incarico o nei

Provincia
Bartetta Andria Trani

contratti di acquisizione delle collaborazioni, consulenze o servizi in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento”.

I report prodotti dai Dirigenti Responsabili di Settore non hanno evidenziato particolari disposizioni in merito ai predetti adempimenti, né segnalato significative anomalie. Pertanto con disposizione prot. n. 68803 del 28.11.2013, a firma della scrivente, è stato ulteriormente stigmatizzata la necessità di procedere a modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice. Si è precisato che le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto sono valutate e definite dai competenti dirigenti/responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse. In particolare si dovrà rendere edotti gli operatori economici, partecipanti o invitati, della risoluzione del rapporto contrattuale ove i collaboratori dell'aggiudicatario violino gli obblighi di condotta previsti dal Codice.

Non sono pervenute segnalazioni di violazione del codice di comportamento né al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, né all'ufficio procedimenti disciplinari ex art. 14 bis del Piano, né risultano avviati procedimenti disciplinari, giusta nota agli atti del Settore Personale.

Si fa presente che sono state avviate le procedure di predisposizione il codice di comportamento integrativo ex art. 54, comma 5, del D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii., in ottemperanza alle linee guida adottate dalla Civit con deliberazione n. 75 del 24.10.2013.

In ultimo è opportuno sottolineare che il sistema di gestione informatizzata dei flussi documentali, con riferimento alle determinazioni dirigenziali ed al protocollo, in essere presso l'Amministrazione provinciale, consente la tracciabilità dello sviluppo del processo, riducendo il rischio di rallentamenti non controllati con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Nel richiamare quanto innanzi precisato, si approva la presente relazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(Dott.ssa Maria del Filippo)